



In collaborazione con:



AMBIENTE LAVORO

15° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Valutazione del rischio di esposizione al rumore

Secondo le procedure standardizzate

PREMESSA LEGISLATIVA

DA NON DIMENTICARE COSA PREVEDE IL D.LGS. 81/08

Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

...

5. *Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori **effettuano** la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).*

...

6. *Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori **possono effettuare** la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).*

PREMESSA LEGISLATIVA

DA NON DIMENTICARE COSA PREVEDE IL D.LGS. 81/08

Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

...

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ..., sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

PREMESSA LEGISLATIVA

DA NON DIMENTICARE COSA PREVEDE IL D.LGS. 81/08

Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

...

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

...

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

DECRETO INTERMINISTERIALE 30 NOVEMBRE 2012

Articolo 1

1. Ferma restando l'integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che **occupano fino a 10 lavoratori** effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
2. I datori di lavoro di imprese che **occupano fino a 50 lavoratori** possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.

DECRETO INTERMINISTERIALE 30 NOVEMBRE 2012

Articolo 1

3. I datori di lavoro, nell'effettuare tale valutazione, **utilizzano la modulistica allegata al presente decreto** e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it, sezione "sicurezza nel lavoro".
4. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 **si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione** delle disposizioni di cui al presente decreto.

DECRETO INTERMINISTERIALE 30 NOVEMBRE 2012

Articolo 2

1. ...
2. **Entro 24 mesi** dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente decreto, **rielabora le procedure standardizzate** di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, **anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.**

N.B. il decreto è entrato in vigore il 5 febbraio 2013 (60 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012)

DECRETO INTERMINISTERIALE 30 NOVEMBRE 2012

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI *ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 81/2008*

INDICE

- I. Procedura standardizzata** per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. *pag. 3-11*
- II. Modulistica** per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale. *pag. 12-25*

DECRETO INTERMINISTERIALE 30 NOVEMBRE 2012

SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA

Passo N. 1	Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni	MODULO N. 1.1 MODULO N. 1.2
Passo N. 2	Individuazione dei pericoli presenti in azienda	MODULO N. 2
Passo N. 3	Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate	MODULO N. 3 (colonne dalla 1 alla 7)
Passo N. 4	Definizione del programma di miglioramento	MODULO N. 3 (colonne dalla 6 alla 8)

SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA

2° Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Per individuare i pericoli si utilizzerà il **MODULO 2**, che dovrà essere barrato nelle caselle delle colonne 3 e 4.

Il modulo contiene:

colonna 1 - **“Famiglia di pericoli”**;

colonna 2 - **“Pericoli”**;

colonne 3 e 4 - **Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l'assenza del pericolo** in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2;

colonna 5 - **“Riferimenti legislativi”**, con il richiamo al D.Lgs. 81/08 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento;

colonna 6 - **“Esempi di incidenti e di criticità”** per ogni pericolo elencato.

SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA

3° Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate

Per ciascun pericolo individuato nel **MODULO 2**, si deve accertare che i **requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti** (se del caso, **anche avvalendosi delle norme tecniche**), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA

3° Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate

La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali **di tutela previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08** s.m.i.



Laddove la legislazione fornisce **indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione** (ad es. **rischi fisici**, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) **si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa**, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.



A QUESTO PUNTO CI SI POTREBBE FERMARE!!!



**LA PROCEDURA STANDARDIZZATA PREVEDE
L'APPLICAZIONE DEL TITOLO VIII CAPO II
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE!!!**

AD OGGI NON E' POSSIBILE DEROGARE!!!!!!

ESAMINIAMO QUALE POTREBBE ESSERE UNA PROCEDURA STANDARDIZZATA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

Portale Agenti Fisici

Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione al **Rumore** in applicazione dell'art. 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. 81/2008 funzionale alla valutazione del rischio rumore (bozza procedura standardizzata).



MACCHINARI IN BANCA DATI 2.543 - MISURE IN BANCA DATI 7.972



Benvenuto nel Portale Agenti Fisici

“ Le Banche Dati **"Vibrazioni Mano Braccio"** e **"Vibrazioni Corpo Intero"** sono valide ai fini della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 (art. 202, comma 2; Allegato XXXV).

Le banche dati su **Campi Elettromagnetici** e **Radiazioni ottiche** sono utilizzabili per la Valutazione del rischio, mentre per quanto concerne il rischio **rumore** le informazioni presenti sul Portale saranno utilizzabili ai fini della valutazione dei rischi a seguito della valutazione della Commissione consultiva ex art.6, D.Lgs.81/2008 ”

Il Portale Agenti Fisici è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria USL 7 Siena nell'ambito del "Piano Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici" approvato con decreto di Giunta Regione Toscana n° 5008 del 1 dicembre 2008. Il Portale è stato sviluppato con la collaborazione dell'INAIL e dell'Azienda USL di Modena nell'ambito del Progetto del Ministero della Salute - CCM "Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento di banche dati per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi", al fine di mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da AGENTI FISICI. L'utente dovrà consultare i documenti d'Guida all'utilizzo della Banca Dati per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.



RUMORE



VIBRAZIONE MANOBRACCIO



VIBRAZIONI CORPOINTERO



CAMPI ELETTROMAGNETICI



RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI



RADIAZIONI OTTICHE NATURALI

- Home
- Rumore
- Vibrazioni Mano-Braccio
- Vibrazioni Corpo Intero
- Campi Elettromagnetici
- Radiazioni Ottiche Artificiali
- Radiazioni Ottiche Naturali
- Normativa e Linee Guida
- Contatti
- Chi siamo
- Newsletter
- Documentazione per la Fornitura dati
- Materiale Didattico



Regione Toscana
Diritti. Valori. Innovazione.
Sostenibilità

Azienda USL 7 Siena
Servizio Sanitario della Toscana

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA TOSCANA
Azienda
Unità Sanitaria Locale di Modena

eventi
Agenti Fisici: metodiche applicative di valutazione del rischio CEM e ROA e casi studio
Chianciano Terme (SI)
1 - 2 Dicembre 2014

news
AGGIORNAMENTO NORMA UNI ISO 1831-1:2008

Aggiornate sezioni PAF WBV Normativa e Procedure di Valutazione

Procedura software per la valutazione del Rischio ROA da Sistemi LED per illuminazione

AGGIORNATE LINEE GUIDA COORDINAMENTO TECNICO REGIONI SU D.LGVO 81 - AGENTI FISICI

Publicato rapporto: CAMPI ELETTROMAGNETICI IN AMBITO SANITARIO: VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI



Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore in applicazione dell'art.6, comma 8, lettera f, del DLgs.81/2008 funzionale alla valutazione del rischio rumore

bozza procedura standardizzata

[Effettua il calcolo on-line](#)

[Home](#)

[Rumore](#)

[Descrizione del rischio](#)

[Normativa](#)

[Valutazione](#)

[Calcolo esposizione](#)

[Banche dati](#)

[Prevenzione e protezione](#)

[Documentazione](#)

[Vibrazioni
Mano-Braccio](#)

[Vibrazioni Corpo
Intero](#)

[Campi
Elettromagnetici](#)

[Radiazioni Ottiche
Artificiali](#)

[Radiazioni Ottiche
Naturali](#)

[Normativa e Linee
Guida](#)

INDICE

1. Scopo e campo di applicazione
2. Definizioni
3. Modalità di valutazione del L_{EX} dei singoli lavoratori

3a - Valutazione della possibilità di giustificare

3b - Identificazione della settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR)

3c - Identificazione degli L_{Aeq} e dei relativi tempi di esposizione della SRMR

3d - Correzioni sui livelli delle sorgenti di rumore considerate nella SRMR

3e - Calcolo del livello di esposizione (L_{EX}) nella SRMR

Allegati

- | | |
|-----------------|---|
| Allegato n° 1 - | Elenco di lavorazioni con elevati livelli di picco |
| Allegato n° 2 - | Elenchi di attività e mansioni con L_{EX} normalmente minori di 80 dB(A) |
| Allegato n° 3 - | Calcolo del livello di esposizione settimanale ricorrente a massimo rischio |

Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore

1. Scopo e campo di applicazione

Premesso che il calcolo dell'esposizione a rumore **non esaurisce tutti gli obiettivi della valutazione del rischio rumore**, **l'obiettivo** di questa proposta di procedura standardizzata specifica per il rischio rumore è quello di **permettere ai datori di lavoro di classificare correttamente i lavoratori nelle 3 fasce di esposizione** previste dal Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008:

- fino a 80 dB(A) di L_{EX}
- da 80 a 85 dB(A) di L_{EX}
- oltre 85 dB(A) di L_{EX}

per gli adempimenti amministrativi conseguenti in termini di:

- obbligo o meno di redigere il piano delle misure ex art. 192, comma 2 e di attuare la segnalazione, delimitazione, limitazione d'accesso delle aree rumorose ex art. 192, comma 3;
- obbligo o meno di fornire e di richiedere l'uso dei DPI uditivi ex art. 193;
- obbligo o meno di effettuare l'informazione e la formazione dei lavoratori ex art. 195;
- obbligo o meno di far effettuare la sorveglianza sanitaria ex art. 196 a cura del medico competente.

Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore

1. Scopo e campo di applicazione

...

Questa proposta di procedura standardizzata si applica alle aziende **qualunque siano i livelli di rischio** (non rendendo quindi più necessarie, in particolare, le misurazioni acustiche previste al superamento dei valori inferiori di azione ex art. 190, comma 2), **fermo restando che la misurazione resta il metodo di riferimento.**

Questa proposta di procedura standardizzata **non si applica alla valutazione dei livelli di picco**; la classificazione dei lavoratori nelle fasce di rischio sulla base dei livelli di esposizione di picco può essere correttamente effettuata tramite misurazioni. In **Allegato 1** è riportata una lista non esaustiva di lavorazioni con elevati livelli di picco.

...

Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore

1. Scopo e campo di applicazione

...

Questa proposta di procedura standardizzata si può applicare in tutti i settori produttivi per le aziende fino a 10 occupati.

Per le aziende da 11 a 50 occupati, l'applicazione facoltativa di questa proposta di procedura non è comunque prevista per le aziende richiamate dal comma 7 dell'art.29, DLgs.81/2008, vale a dire:

- nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

Per le aziende con più di 50 occupati **non è consentito** il ricorso alle procedure standardizzate per la valutazione del rischio.

Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore

2. Definizioni

L_{EX} = Livello di esposizione personale a rumore, come definito dall'art. 188 del D.Lgs. 81/2008. Ai fini di questa proposta di procedura standardizzata **ci si riferisce solo al $L_{EX,W}$** (settimanale).

Settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR) = settimana che identifica la condizione espositiva che **tutela il lavoratore almeno nel 95%** delle condizioni espositive. In termini applicativi è la condizione espositiva che può essere **identificata nella terza settimana peggiore dal punto di vista dell'esposizione al rumore intervenuta nell'anno precedente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi.**

$L_{Aeq,i}$ = Livello equivalente ponderato A riferito all'esposizione di un lavoratore che opera con una attrezzatura di lavoro o adempie ad un compito lavorativo per un determinato tempo T_i .

GAO (Gruppo acusticamente omogeneo) = gruppi di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro e che verosimilmente sono sottoposti a simili esposizioni sonore nell'arco della giornata lavorativa. **Un GAO deve essere chiaramente identificato indicando i nominativi dei lavoratori che lo compongono.**

Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore

3. Modalità di valutazione del L_{EX} dei singoli lavoratori

La valutazione e l'identificazione del L_{EX} del singolo lavoratore avviene sulla base di una **sequenza che prevede:**

1. La valutazione della **possibilità di giustificare** il mancato approfondimento della valutazione del rischio rumore (art. 181, comma 3) per il lavoratore o per il Gruppo Acusticamente Omogeneo [\[1\]](#).
2. In caso di impossibilità a giustificare, **l'identificazione della settimana ricorrente a massimo rischio** per il lavoratore o per il Gruppo Acusticamente Omogeneo.
3. L'identificazione delle **condizioni espositive** mediante:
 - la determinazione dei tempi di esposizione riferiti alla **settimana ricorrente a massimo rischio**;
 - la determinazione dei livelli presenti sul Portale Agenti Fisici—banche dati Rumore validate dalla Commissione Consultiva ex art. 6 DLgs.81/2008 [\[2\]](#).

Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore

3. Modalità di valutazione del L_{EX} dei singoli lavoratori

La valutazione e l'identificazione del L_{EX} del singolo lavoratore avviene sulla base di una **sequenza che prevede:**

...

4. Una **indagine** sulle condizioni di lavoro e sulle sorgenti acustiche considerate nella settimana ricorrente a massimo rischio per **l'identificazione di appropriati fattori correttivi** ai livelli precedentemente stimati.
5. L'applicazione di un **algoritmo per il calcolo del L_{EX}** ai fine dell'assegnazione del lavoratore o del gruppo acusticamente omogeneo (GAO) ad un specifica fascia di rischio.

Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore

3a. Valutazione della possibilità di “giustificare”

Verificare se il tipo di produzione/servizio della propria azienda consente di **escludere con certezza** la possibilità di avere lavoratori esposti a L_{EX} di oltre 80 dB(A), L_{picco} di oltre 135 dB(C) e condizioni a contorno che determinano un rischio uditivo incrementato, confrontandosi con le indicazioni dell'[Allegato 2](#).

1 - Il tipo di produzione/servizio della sua azienda le consente di collocarsi tra le tipologie di aziende che certamente non superano gli 80 dB(A) e hanno rischi acustici irrilevanti ?

Se la risposta è Sì, “giustificare” (non è necessaria la determinazione del L_{EX} degli addetti).

Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore

3b. Identificazione della settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR)

Se non è possibile giustificare ai sensi del punto precedente occorre identificare **la terza settimana peggiore** dal punto di vista dell'esposizione al rumore **intervenuta nell'anno precedente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi [3]**.

La **SRMR** è la settimana da analizzare per identificare i compiti effettuati (con i relativi L_{Aeq}) e la relativa durata al fine di definire il L_{EX} di ogni singolo lavoratore.

Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore

3c. Identificazione dei livelli sonori L_{Aeq} e dei relativi tempi di esposizione della settimana ricorrente a massimo rischio

Nella **SRMR** quali sono in ordine di rumorosità decrescente le **5 condizioni espositive** (sorgenti/lavorazioni) che più espongono a rumore?

Per le 5 condizioni identificate, definire i relativi tempi di esposizione e inserire i dati nello schema sottostante:

$$L_{Aeq,1}^* = \text{____,}_- \text{ (dB(A)) e } T_1 = \text{___} \text{ (min)}$$

$$L_{Aeq,2}^* = \text{____,}_- \text{ (dB(A)) e } T_2 = \text{___} \text{ (min)}$$

$$L_{Aeq,3}^* = \text{____,}_- \text{ (dB(A)) e } T_3 = \text{___} \text{ (min)}$$

$$L_{Aeq,4}^* = \text{____,}_- \text{ (dB(A)) e } T_4 = \text{___} \text{ (min)}$$

$$L_{Aeq,5}^* = \text{____,}_- \text{ (dB(A)) e } T_5 = \text{___} \text{ (min)}$$

Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore

3c. Identificazione dei livelli sonori L_{Aeq} e dei relativi tempi di esposizione della settimana ricorrente a massimo rischio

** I valori di L_{Aeq} sono desumibili dai dati presenti sul Portale Agenti Fisici–banche dati Rumore validate dalla Commissione Consultiva ex art.6 [4]. Ai lavoratori esposti a rumori provenienti da sorgenti prossimali va attribuito il rumore emesso da quella sorgente. In tutti i casi in cui non è possibile identificare con chiarezza la situazione espositiva (es. operatore mobile in contesti con molte sorgenti – carrellisti/addetti a controlli impiantistici nei molini/ mangimifici/ ceramiche) o qualora il valore assegnato dalle banche dati non sia ritenuto consono, occorrerà ricorrere a misurazioni.*

L'unica banca dati, validata, attualmente disponibile è quella del C.P.T. di Torino

Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore

3d. *Correzioni sui livelli sonori L_{Aeq} considerati nella settimana ricorrente a massimo rischio*

Per ciascuno dei non più di 5 L_{Aeq} così sinora definiti occorre ora apportare le seguenti correzioni:

$$L_{Aeq \text{ CORRETTO}} = L_{Aeq} + C + D + E + F$$

In cui:

- **C** è la Correzione per bonifiche acustiche;
- **D** è la Correzione per riverbero;
- **E** è la Correzione per affollamento;
- **F** è la Correzione per manutenzione.

Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore

3e. *Calcolo del livello di esposizione (L_{EX}) nella settimana ricorrente a massimo rischio*

Fare riferimento alla formula dell'[Allegato 3](#) e al [software fornito con questa proposta di procedura](#).

Il risultato dell'applicazione della proposta di procedura standardizzata nelle modalità sopra descritte **include il calcolo dell'incertezza**.

Pertanto **il risultato del calcolo consente di collocare immediatamente il lavoratore o il GAO in una delle 3 fasce di rischio** indicate al punto 1.

CONSIDERAZIONI

Nella Bozza di Procedura Standardizzata per la classificazione dei lavoratori nelle 3 fasce di esposizione previste dal Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 alcuni aspetti non vengono trattati o non sufficientemente chiariti. Tali aspetti sono:

- **Personale qualificato** (*art. 181 comma 2*);
- **Procedura di calcolo**: è applicabile anche se sono effettuate le misurazioni. **Dove è la semplificazione del metodo di calcolo?**
- Nel caso di **calcolo con dati da banche dati**, a prescindere dalle considerazioni sui limiti di utilizzo delle stesse, i valori ottenuti sono **estremamente approssimativi. Può esserci sottostima dell'esposizione??**
- Per **attività molto variabili** esiste già una **semplificazione, prevista dall'art. 191**, che garantisce comunque la tutela dei lavoratori, ancora più immediata nella classificazione dei lavoratori;

CONSIDERAZIONI

- La mancata considerazione del **livello di picco** (anche se richiamata al punto **1. Scopo e campo di applicazione**, **ma non evidenziata in maniera adeguata**) può portare ad una errata classificazione;
- Il **Datore di Lavoro** delle aziende con meno di 10 lavoratori, considerato anche il suo percorso formativo previsto in tema di salute e sicurezza sul lavoro, **è veramente in grado di applicare in autonomia la Bozza di procedura??**;
- Nel caso non fosse in grado e si avvalesse di un **tecnico qualificato**, quest'ultimo, avendo già conoscenza dei metodi applicativi previsti dalle norme (UNI 9432:2011 e UNI EN ISO 9612:2011), **troverebbe veramente utile questo nuovo strumento di calcolo??**;

CONSIDERAZIONI

La bozza di procedura standardizzata per il rumore è finalizzata solo alla classificazione dei lavoratori, con **l'obiettivo di evitare di effettuare misurazioni**. Ma:

- attualmente è già possibile la classificazione senza misurazioni – art. 181 «**giustificazione**» e comunque l'art. 190, comma 5-bis, già consente «in via preliminare» **l'utilizzo delle banche** dati accreditate per stimare l'emissione sonora delle sorgenti e quindi per la classificazione dei lavoratori.

Dovendo comunque effettuare la **valutazione del rischio di esposizione al rumore**, in tutti gli aspetti previsti dal Titolo VIII – Capo II (es. interazione con vibrazioni, con ototossici, con segnali di avvertimento, ecc.):

- in ogni caso c'è la necessità di effettuare misurazioni per valutare il **livello di picco ed il rumore impulsivo**;
- in ogni caso c'è la necessità di effettuare misurazioni per la **corretta scelta dei DPI_u**;
- Le misurazioni sono anche necessarie per identificare correttamente gli eventuali **interventi correttivi e di bonifica acustica**.

CONCLUSIONI

Ribadendo che allo stato attuale non è possibile utilizzare procedure standardizzate per la valutazione del rischio di esposizione al rumore, la bozza di procedura standardizzata, presente sul sito «Portale Agenti Fisici», non sembra possa introdurre una vera e propria semplificazione del percorso valutativo; utilizzando, tra l'altro, un approccio approssimativo che potrebbe portare, in talune situazioni, ad una sottostima del livello di esposizione ed una non adeguata individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Nell'ottica della revisione delle procedure standardizzate (art. 2 DI 30/11/2012) e dell'emanazione del decreto che individua le attività a basso rischio (art. 29 comma 6-ter D.Lgs. 81/08) le aziende con meno di 10 lavoratori, che applicheranno le procedure standardizzate, è presumibile che saranno di conseguenza tutte a medio-alto rischio. E quindi per buona parte potrebbe significare livelli di esposizione al rumore medio-alti, per le quali la necessità di misurazione delle sorgenti diventa fondamentale.